

Monza, gennaio 2016

Circolare 01/2016

Come consuetudine, in occasione del varo della legge di stabilità, lo studio provvede ad informare sulle principali modifiche o innovazioni normative apportate da questa legge e dagli ultimi provvedimenti dell'anno appena concluso.

Alla data di stesura di questo documento non sono stati ancora emanati provvedimenti interpretativi ed è quindi possibile che alcune delle informazioni riportate necessitino di ulteriori approfondimenti o precisazioni.

Lo studio è a disposizione, su appuntamento, per esaminare ed approfondire eventuali tematiche di singolo interesse.

Cordiali saluti.

Studiotesta Professionisti Associati

LEGGE DI STABILITA' 2016 (Gazzetta Ufficiale 30.12.2015, n. 302, S.O. n. 70, L. 28.12.2015, n. 208 , "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato")	2
Detrazione Iva su acquisto di immobili residenziali di classe energetica A o B - Art. 1, c. 56	2
Riduzione IRES al 24% dal 2017 - Art. 1, cc. 61, 65, 66	2
Proroga delle detrazioni per risparmio energetico, ristrutturazioni edilizie e mobili - Art. 1, cc. 74, lett. a) e c), 87, 88	2
Detrazione per acquisto di mobili a favore di giovani coppie - Art. 1, c. 75	2
Detrazione 19% per canoni leasing per abitazione principale - Art. 1, cc. 82, 84	2
Imposta di registro contratti di leasing abitazione principale - Art. 1, cc. 83, 84	3
Ammortamento aumentato del 40% per nuovi beni strumentali - Art. 1, cc. 91-94, 97	3
Modifiche al regime fiscale forfetario - Art. 1, c. 111-113	3
Assegnazione o cessione agevolata ai soci di beni immobili e mobili registrati - Art. 1, cc. 115-120	3
Estromissione di beni immobili strumentali per imprenditori individuali - Art. 1, c. 121	4
Regime delle controlled foreign companies - Art. 1, cc. 142, lett. b), 144	4
Paesi con regimi fiscali privilegiati - Art. 1, cc. 143, 144	4
Deduzioni forfetarie trasporti effettuati dall'imprenditore - Art. 1, c. 652	5
Rivalutazione di partecipazioni e terreni - Art. 1, cc. 887, 888	5
Rivalutazione beni d'impresa e riallineamento valori civilistici e fiscali- Art. 1, cc. 889-896	5
Rivalutazione redditi dominicale e agrario - Art. 1, c. 909	5
Detrazioni per spese funebri e - Art. 1, cc. 954	5
Note di variazione dell'imponibile o dell'imposta ai fini Iva - Art. 1, cc. 126, 127	6
Aliquota Iva 5% - Art. 1, cc. 960, 963	6
IMU e TASI al 50% per unità immobiliare in comodato ai figli - Art. 1, c. 10, lett. a) e b)	7
IMU e TASI immobili locati a canone concordato - Art. 1, cc. 53, 54	7
Imposta di registro per acquisto prima casa. Facoltà di cessione del primo immobile entro un anno - Art. 1, c. 55	7
Termini per gli accertamenti Iva ed imposte dirette - Art. 1, cc. 130 - 132	7
Esonero 40% dei contributi per assunzioni a tempo indeterminato - Art. 1, c. 178	7
Detassazione premi di produttività - Art. 1, cc. 182-189	7
INPS gestione separata - Art. 1, c. 203	8
Art bonus - Art. 1, c. 318	8
Canoni di locazione e registrazione del contratto di affitto di unità abitative- Art. 1, c. 59	8
Pagamenti in contanti - Art. 1, cc. 898, 899, 902, 903	8
Pagamenti con strumenti telematici - Art. 1, cc. 900, 901, 904	8
VARIE	9
ENASARCO - nuove aliquote, massimali e minimali	9
Tasso legale di interesse - 0,2% dal 2016 G.U. 291 del 15.12.2015 – DM 11.12.2015	9
Collaborazioni. Presunzione di subordinazione	9
Comunicazioni d'irregolarità alle società di capitali. Trasmissione a mezzo PEC – comunicato stampa del 15/01/2016	9
Casella di posta elettronica certificata (pec) – importanza del monitoraggio costante	9

**LEGGE DI STABILITA' 2016 (Gazzetta Ufficiale 30.12.2015, n. 302, S.O. n. 70, L. 28.12.2015, n. 208 ,
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato")**

Detrazione Iva su acquisto di immobili residenziali di classe energetica A o B - Art. 1, c. 56

E' detraibile dall'IRPEF il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

La detrazione è ripartita in 10 quote costanti dall'anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.

Riduzione IRES al 24% dal 2017 - Art. 1, cc. 61, 65, 66

Con decorrenza dal 1.01.2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, l'aliquota IRES scende dal 27,5% al 24%.

Agli enti creditizi e finanziari e per la Banca d'Italia, l'aliquota IRES è maggiorata di 3,5 punti percentuali.

Proroga delle detrazioni per risparmio energetico, ristrutturazioni edilizie e mobili - Art. 1, cc. 74, lett. a) e c), 87, 88

La detrazione fiscale del 65% per IRPEF ed IRES, per i lavori di riqualificazione energetica e gli interventi realizzati su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, viene prorogata sino al 31/12/2016.

La novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 consiste nell'inclusione tra le spese per interventi di efficienza energetica di quelle sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:

- a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

E' differita sino al 31/12/2016 anche alla detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, del TUIR e la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+ ed A per i forni), in concomitanza con opere di ristrutturazione edilizia. Resta invariato il limite di spesa per mobili e elettrodomestici di euro 10.000.

Detrazione per acquisto di mobili a favore di giovani coppie - Art. 1, c. 75

Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare da almeno 3 anni, composto da coniugi o da conviventi more uxorio in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni, che acquistano nel 2016 una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale potranno fruire di una detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto di mobili ad arredi della medesima unità abitativa.

Anche questa detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1.01.2016 al 31.12.2016 fino ad un massimo di euro 16.000 e sarà ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Questo beneficio non è cumulabile con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, né con il connesso bonus mobili.

Detrazione 19% per canoni leasing per abitazione principale - Art. 1, cc. 82, 84

La legge di stabilità 2016 introduce una nuova fattispecie di detrazione conseguente all'acquisto della prima casa.

E' ora possibile detrarre dall'Irpef lorda un importo pari al 19% dei canoni e i relativi oneri accessori e del costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.

Questa detrazione è concessa solo a soggetti con reddito complessivo pari o inferiore ad euro 55.000 all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria, che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa ed è ammessa con limiti differenti:

contribuenti	Limite annuo di spesa per canoni di leasing e oneri accessori	Limite di spesa per prezzo di riscatto
di età inferiore a 35 anni	8.000	20.000
di età pari o superiore a 35 anni	4.000	10.000

Le disposizioni si applicano dal 1.01.2016 al 31.12.2020.

Imposta di registro contratti di leasing abitazione principale - Art. 1, cc. 83, 84

Le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili abitativi e strumentali, anche da costruire e ancorché assoggettati all'Iva, sono soggette all'imposta proporzionale di registro.

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso (cioè di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9) acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono i requisiti "prima casa" ed è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, l'aliquota applicabile è dell'1,5% e si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro).

Le disposizioni si applicano dal 1.01.2016 al 31.12.2020.

Ammortamento aumentato del 40% per nuovi beni strumentali - Art. 1, cc. 91-94, 97

Gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016 beneficiano di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto su cui calcolare gli ammortamenti e la deduzione dei canoni di locazione finanziaria.

In pratica il costo fiscalmente deducibile per ammortamenti e canoni di leasing è pari al 140% del corrispondente costo civilistico.

Il beneficio fiscale si applica a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo (società, imprenditori individuali, professionisti) ed ha effetto sull'IRES o sull'IRPEF, non sulla base imponibile IRAP.

Sono maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli autoveicoli a deducibilità limitata.

Sono **esclusi** dall'agevolazione gli investimenti in :

- fabbricati e costruzioni
- beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%(es. silos, vasche e serbatoi);
- beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015 (come condutture, condotte, aerei, materiale rotabile).

Le disposizioni previste non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.

La maggiorazione del 40% del costo fiscalmente rilevante dei beni materiali nuovi non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

Modifiche al regime fiscale forfetario - Art. 1, c. 111-113

Il regime forfetario introdotto dalla legge di stabilità 2015 viene modificato.

La prima variazione consiste nell'innalzamento dei limiti di ricavi o compensi da non superare per poter aderire al regime. Tutti i limiti originariamente previsti per l'anno 2015 sono elevati di 10.000 euro ad eccezione di quelli per i professionisti per i quali l'incremento è di 15.000 euro. Per questa categoria viene quindi raggiunta la soglia identica a quella prevista per il regime dei minimi.

Altra modifica riguarda la preclusione prevista in caso di contemporanea presenza di redditi di lavoro dipendente o assimilato: non è più previsto che i redditi conseguiti nell'anno precedente nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione siano in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente assimilati ma si stabilisce che non possono avvalersi del regime i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Cambia anche l'aliquota della tassazione per le nuove iniziative produttive che scende al 5% per i primi cinque anni.

Infine è stabilito che la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta ai fini previdenziali per artigiani e commercianti in regime forfetario è ridotta del 35% (anziché mancata applicazione del minimale contributivo). Per i soggetti alla gestione separata non è prevista alcuna riduzione.

Assegnazione o cessione agevolata ai soci di beni immobili e mobili registrati - Art. 1, cc. 115-120

Le società commerciali (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) possono assegnare o cedere beni immobili e beni mobili registrati applicando disposizioni agevolate secondo le disposizioni seguenti.

Oggetto dell'agevolazione sono beni immobili o mobili registrati non utilizzati come beni strumentali "per destinazione" nell'attività propria dell'impresa, intendendosi tali quelli utilizzati direttamente (ad esempio il fabbricato industriale in cui viene effettuata la produzione, i veicoli utilizzati per l'attività di trasporto etc).

Sono quindi agevolabili tutti i beni non direttamente utilizzati per la produzione, quindi i fabbricati locati o inutilizzati, gli immobili abitativi, le autovetture in uso ai soci etc.

L'assegnazione o la cessione deve avvenire entro il 30.09.2016 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2015, ovvero che siano iscritti entro il 30.01.2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2015.

Le agevolazioni consistono nella tassazione ridotta dell'operazione di trasferimento. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica infatti un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%. L'aliquota è elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione.

Il valore normale degli immobili può essere determinato, su richiesta della società, in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori catastali previsti per l'imposta di registro (art. 52, c. 4 Dpr 131/1986).

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Eventuali riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Ai fini IVA le cessioni e le assegnazioni seguono le regole ordinarie.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2016 si trasformano in società semplici.

Per effetto dell'assegnazione il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della plusvalenza, eventuale, assoggettata a imposta sostitutiva e ridotto del valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati.

Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, c. 1, 2° p. e cc. 5-8 Tuir; quindi, per il socio assegnatario saranno tassati solo gli utili in natura per l'importo che eccede la somma già assoggettata ad imposta sostitutiva da parte società.

Le società che si avvalgono dell'assegnazione agevolata dovranno versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.11.2016 ed il saldo entro il 16.06.2017.

Estromissione di beni immobili strumentali per imprenditori individuali - Art. 1, c. 121

L'imprenditore individuale, che alla data del 31.10.2015 possiede beni immobili strumentali, anche per destinazione, può optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa entro il 31.05.2016 con effetto già dal giorno 1.01.2016.

L'estromissione comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni previste per le assegnazioni agevolate. Gli imprenditori che effettueranno l'estromissione agevolata dovranno versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.11.2016 ed il saldo entro il 16.06.2017.

Applicazione nuovo sistema sanzionatorio tributario - Art. 1, c. 133

Le disposizioni sul nuovo sistema sanzionatorio tributario, introdotte dal D.Lgs. 158/2015, si applicano già a decorrere dal 1.01.2016, anziché dal 1.01.2017.

In linea generale il nuovo sistema prevede sanzioni ridotte rispetto al passato e, in virtù del principio del favor rei, eventuali sanzioni già comminate possono essere ridotte alla misura prevista dalle nuove disposizioni. Ciò ha efficacia anche in caso di ravvedimento operoso.

Regime delle controlled foreign companies - Art. 1, cc. 142, lett. b), 144

Il regime delle controlled foreign companies (Cfc) è applicabile alle partecipazioni di controllo di un'impresa localizzata in territori a regime fiscale privilegiato, diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni. Sono considerati regimi fiscali privilegiati quelli di Stati o territori in cui il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

Non rileva più la sussistenza o meno di un adeguato scambio di informazioni o di altri criteri.

Se derivanti da regimi privilegiati, i redditi del soggetto non residente sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società (attualmente 27,5% e dal 2017 24%).

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

Paesi con regimi fiscali privilegiati - Art. 1, cc. 143, 144

Nei casi in cui le leggi, i regolamenti, i decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori white list, tale riferimento si intende agli Stati o territori diversi da quelli individuati in base ai criteri previsti ai fini dell'applicazione del regime Cfc. Pertanto, i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si

considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015.

Deduzioni forfetarie trasporti effettuati dall'imprenditore - Art. 1, c. 652

Dall' 1.01.2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall'art. 66, c. 5 Tuir e dall'art. 1, c. 106 L. 266/2005 spettano:

- a) in misura fissa per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa;
- b) nella misura del 35% dell'importo fisso per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.

La misura della deduzione sarà individuata con apposite disposizioni.

Rivalutazione di partecipazioni e terreni - Art. 1, cc. 887, 888

Anche nel 2016 si ripresenta la possibilità di rivalutare il costo di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e di terreni agricoli ed edificabili posseduti alla data del 1.01.2016, non in regime d'impresa sulla base di una perizia giurata da redigersi entro il 30.06.2016.

I beneficiari sono i soggetti che possiedono partecipazioni e terreni al di fuori dell'esercizio di impresa (quindi persone fisiche, enti non commerciali, società semplici).

L'imposta sostitutiva a cui assoggettare i valori rivalutati è pari all'8% sia per i terreni che per le partecipazioni, indipendentemente dal fatto che si siano o meno qualificate.

L'imposta deve essere versata interamente entro il 30.06.2016 oppure in tre rate annuali (30.6.2016, 30.06.2017 e 30.06.2018) con applicazione di interessi annui del 3%.

Rivalutazione beni d'impresa e riallineamento valori civilistici e fiscali- Art. 1, cc. 889-896

Le società di capitali e gli enti commerciali, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, in deroga all'art. 2426 C.C. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2014.

La rivalutazione:

- a) deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2014, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1.01.2016;
- b) deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;
- c) deve essere annotata nel relativo inventario e riportata nella nota integrativa e si perfeziona con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali pari al 16% per i beni ammortizzabili ed al 12% per i beni non ammortizzabili.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, anche parzialmente, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali del 10%.

Il riconoscimento fiscale del valore rivalutato decorre dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (ordinariamente dal 1.01.2018). Questo termine è prolungato di un ulteriore esercizio (ordinariamente dal 1.01.2019) per il riconoscimento fiscale dei nuovi valori ai fini della determinazione delle plusvalenze in caso di cessione, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1.12.2017.

Le imposte sostitutive devono essere versate, in un'unica rata, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e gli importi da versare possono essere compensati con eventuali crediti.

All'ipotesi di rivalutazione si accompagna la facoltà di riallineare i valori civilistici a quelli fiscali (ad esempio in seguito a fusioni, scissioni, conferimenti). Alla presente norma di rivalutazione si applicano infatti, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 della L. 342/2000 (del D.M. 162/2001, del D.M. 86/2002 e dell'art. 1, cc. 475, 477, 478 della L. 311/2004).

Rivalutazione redditi dominicale e agrario - Art. 1, c. 909

I redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 30% (anziché 7%), a decorrere dal periodo di imposta 2016.

Detrazioni per spese funebri e - Art. 1, cc. 954

Sono detraibili dall'imposta lorda, per un importo pari al 19%, le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse (non è più richiesto un rapporto di parentela);

Note di variazione dell'imponibile o dell'imposta ai fini Iva - Art. 1, cc. 126, 127

La legge di stabilità 2016 riscrive integralmente l'art. 26 del DPR 633/1972 che disciplina i casi di variazioni dell'imponibile o dell'imposta.

La nuova versione dell'articolo prevede che se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione. Tuttavia la rettifica può essere applicata solo entro un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile se gli eventi sopra indicati sono conseguenti a sopravvenuto accordo fra le parti.

Questa disposizione si applica, sempre nel termine di un anno, anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente nelle seguenti ipotesi:

a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese di un piano attestato;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data: della sentenza dichiarativa del fallimento; del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;

b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare, ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;

c) nell'ipotesi in cui, dopo che per 3 volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Qualora ci si avvalga della facoltà di emettere fattura in riduzione, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione, deve registrare la variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Questo obbligo non si applica nel caso di procedure concorsuali.

Nei casi di risoluzione contrattuale conseguenti a inadempimento, relative a contratti a esecuzione continuata o periodica, la facoltà di emissione della nota di variazione non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per le quali sia il cedente o prestatore sia il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Le nuove disposizioni di carattere sostanziale si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016 mentre le altre modifiche, aventi carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente.

Aliquota Iva 5% - Art. 1, cc. 960, 963

La legge di stabilità 2016, in conformità a disposizioni comunitarie, introduce l'aliquota Iva del 5% alle seguenti prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi a favore dei soggetti svantaggiati:

(i numeri fanno riferimento ai punti dell'art. dell'articolo 10, primo comma, del DPR 633 che elenca le prestazioni)

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanità;

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;

20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;

21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da

organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, o da enti aventi finalità e da ONLUS di assistenza sociale.

L'aliquota del 5% si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data del 1.01.2016.

Sono abrogate le disposizioni che prevedevano l'applicazione dell'aliquota Iva al 4% alle prestazioni sopra elencate e l'opzione per il regime di esenzione a favore delle cooperative sociali.

Per le cooperative non sociali pertanto l'aliquota IVA aumenta dal 4% al 22%.

IMU e TASI al 50% per unità immobiliare in comodato ai figli - Art. 1, c. 10, lett. a) e b)

La base imponibile IMU (e Tasi) è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) il contratto sia registrato;
- b) il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- c) il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

L'agevolazione non spetta se il comodante possiede un immobile di categoria A/1, A/8 o A/9.

IMU e TASI immobili locati a canone concordato - Art. 1, cc. 53, 54

Sugli gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.1998, n. 431, l'IMU e la TASI sono ridotte al 75%.

Imposta di registro per acquisto prima casa. Facoltà di cessione del primo immobile entro un anno - Art. 1, c. 55

L'aliquota del 2% dell'imposta di registro prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso considerate "prima casa" e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, si applica nei casi in cui l'acquirente non sia titolare, su tutto il territorio nazionale, di proprietà o diritti su altro che abbia già fruito delle agevolazioni prima casa. Questa condizione costringeva ad alienare la propria abitazione prima di poter acquistarne un'altra con i benefici.

Dal 2016 è consentito acquistare una prima casa, pur possedendone un'altra pervenuta con gli stessi benefici, ma a condizione che l'originaria "prima casa" sia alienata entro un anno dal secondo acquisto.

Termini per gli accertamenti Iva ed imposte dirette - Art. 1, cc. 130 - 132

Gli avvisi di rettifica e gli atti di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Viene quindi prolungato di un anno il tempo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per effettuare i controlli e gli accertamenti.

Le disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2016 ed ai successivi.

Esonero 40% dei contributi per assunzioni a tempo indeterminato - Art. 1, c. 178

Ai datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo, è concesso uno sgravio contributivo in caso di nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulati dal 1.01.2016 al 31.12.2016.

Lo sgravio consiste nell'esonero per 24 mesi dal versamento del 40% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, comunque entro il limite massimo di 3.250 euro su base annua.

Sono escluse le assunzioni con contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

L'esonero è escluso anche in caso di assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio in oggetto, ovvero quello di cui all'art. 1, c. 118 L. 190/2014, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

Il beneficio è negato nei casi di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti il 1.01.2016.

Detassazione premi di produttività - Art. 1, cc. 182-189

I premi di risultato variabili legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con apposito decreto, nonché le somme erogate sotto

forma di partecipazione agli utili dell'impresa, sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi (elevabili ad euro 2.500 nelle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

L'aliquota agevolata si applica per il settore privato ed ai dipendenti che hanno percepito nell'anno precedente un reddito di lavoro non superiore ad euro 50.000.

Con decreto del Ministro del Lavoro saranno stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione nonché le modalità attuative, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro.

INPS gestione separata - Art. 1, c. 203

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è confermata anche per l'anno 2016 al 27,72%.

Le aliquote contributive pensionistiche 2016 per gli iscritti alla gestione separata sono quindi:

Titolari di partita IVA iscritti solo alla gestione separata	Soggetti senza partita IVA iscritti solo alla gestione separata	Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica
27,72	31,72%	24%

Art bonus - Art. 1, c. 318

Il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus) è riconosciuto non più in forma sperimentale per i 3 periodi di imposta successivi al 31.12.2013 ma, a regime, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate.

Canoni di locazione e registrazione del contratto di affitto di unità abitative- Art. 1, c. 59

La legge di stabilità introduce la previsione della nullità di qualsiasi pattuizione finalizzata a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. È nulla anche ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla legge.

È obbligo del locatore provvedere alla registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni e darne documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio.

Per i soggetti che optano per l'applicazione della cedolare secca, in caso di contratti di locazione non registrati, registrati con importo inferiore a quello effettivo ovvero registrati con un contratto di comodato fittizio, la durata della locazione è stabilita in 4 anni dalla data di registrazione del contratto e il canone di locazione annuo è fissato nella misura pari al triplo della rendita catastale maggiorata dell'adeguamento, dal 2° anno, in base al 75% dell'aumento Istat ovvero al canone effettivamente stabilito dalle parti, se il contratto prevede un canone inferiore.

Le disposizioni riguardano i contratti di locazione di unità abitative.

Pagamenti in contanti - Art. 1, cc. 898, 899, 902, 903

Dal 2016 il limite al trasferimento di contanti sale da euro 1.000 ad euro 3.000.

La soglia si applica anche per i trasferimenti di libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

Per il servizio di rimessa di denaro la soglia rimane di 1.000 euro (money transfer).

È abrogata la norma che imponeva che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative fossero corrisposti obbligatoriamente, per qualsiasi ammontare, in forme e modalità tracciabili.

Abrogata anche la norma che imponeva che tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedessero al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e, comunque, ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Ora anche il pagamento degli affitti e dei servizi di trasporto può avvenire per contanti per somme entro i 3.000 euro.

Pagamenti con strumenti telematici - Art. 1, cc. 900, 901, 904

Tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito, indipendentemente dall'importo. Tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Per favorire l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e, in particolare, per i pagamenti di importo inferiore a 5 euro, entro il 1.02.2016, il Ministero dell'Economia provvederà a definirne le modalità attuative, le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni pecuniarie amministrative.

ENASARCO - nuove aliquote, massimali e minimali

Dall'anno 2016 il contributo Enasarco sulle provvigioni passa dal 14,65% al 15,10%, sempre dovuto per metà a carico dell'agente e per metà a carico del preponente.

La nuova aliquota si applica su tutte le provvigioni maturate dal 01/01/2016 mentre su quelle maturate precedentemente e non ancora pagate dalla casa mandante permane la vecchia aliquota del 14,65%.

Per gli Agenti società di capitali (S.p.A. e S.r.l.) per il 2016 l'aliquota contributiva è della misura del 4,00% fino a 13 milioni di provvigioni di cui 1,00 % a carico dell'Agente di società e del 3,00 % a carico della preponente (con ulteriori aliquote decrescenti in funzione degli scaglioni successivi).

La Fondazione Enasarco comunicherà a breve l'importo dei minimali contributivi, rivalutati in base all'indice ISTAT.

Il versamento deve essere effettuato dal mandante entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.

Tasso legale di interesse - 0,2% dal 2016 G.U. 291 del 15.12.2015 – DM 11.12.2015

Dal primo gennaio 2016 il tasso degli interessi legali scende dallo 0,5% allo 0,2%.

Collaborazioni. Presunzione di subordinazione

Per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 2 del Testo Unico sui Contratti di Lavoro (decreto Legislativo n. 81/2015), dal 1 gennaio 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica a tutti i rapporti di collaborazione che si concretizzano in:

- prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Questa presunzione coinvolge qualsiasi ipotesi di collaborazione, anche se il prestatore dispone di partita IVA. Ne sono esclusi i soli professionisti iscritti ad albi professionali.

Comunicazioni d'irregolarità alle società di capitali. Trasmissione a mezzo PEC – comunicato stampa del 15/01/2016

L'Agenzia delle entrate ha comunicato che dal 15 gennaio 2016 le comunicazioni di irregolarità emerse dal controllo automatizzato delle dichiarazioni delle società di capitali saranno trasmesse via posta elettronica certificata.

L'utilizzo della PEC sostituisce quello ordinario (lettera raccomandata con avviso di ricevimento) che viene mantenuto nell'ipotesi in cui l'invio con la posta elettronica certificata non dovesse andare a buon fine o in caso di anomalie riscontrate nell'elenco degli indirizzi contenuto nell'indice nazionale indirizzi istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico (INI-PEC).

L'Agenzia illustra che le comunicazioni saranno inviate dalle seguenti casellePEC:

- dc.gt.liquidazione1.noreply@pec.agenziaentrate.it;

- dc.gt.liquidazione2.noreply@pec.agenziaentrate.it

Casella di posta elettronica certificata (pec) – importanza del monitoraggio costante

La casella di posta elettronica certificata ha ormai assunto una fondamentale importanza nelle comunicazioni commerciali e amministrative. E' infatti equiparata alle comunicazioni a mezzo raccomandata, con la conseguenza che è importantissimo effettuare un monitoraggio costante della casella, per non rischiare di restare all'oscuro di comunicazioni o notificazioni che si considerano ufficialmente effettuate.

Con particolare riguardo all'ambito fiscale si evidenzia che via PEC possono anche avvenire le notifiche delle cartelle esattoriali nei confronti di società e di imprese individuali e (si veda il punto precedente) gli avvisi di irregolarità.

Nel prossimo futuro questa modalità di notifica sarà estesa ad altri soggetti e ad altri atti.